



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région

Presidenza della Regione

15, Place de la République - 11100 Aoste -
Tél. 0165/274933 - 273111
Télécopie/fax 0165/274904
E-mail: entilocali@regione.vda.it

Département des collectivités locales,
des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales.

Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile.
Direzione enti locali.

Prot. n. 719/2E/EELL
Vs./Rif.

Aoste,
Aosta, 10 gennaio 2003

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Valle d'Aosta

LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio Permanente
degli Enti Locali
P.zza Narbonne, 16
11100 AOSTA

OGGETTO: Dimissioni dei consiglieri comunali e loro effetti – Modalità di presentazione.

In riferimento alla normativa regionale (artt. 8 e 11, c. 4 e 4 bis della l.r. 4/1995), sostanzialmente analoga alla corrispondente normativa nazionale (D.lgs 267/2000 artt. 38, c. 8, e 141 c. 1, lett. b), n. 3) in materia di dimissioni dei consiglieri comunali e di loro effetti (surroga o scioglimento del Consiglio), si rendono noti a Codesto ente i contenuti della circolare n. 10/2002 - URAEL emanata dal Ministero dell'interno in data 4/12/02.

Con riguardo all'efficacia ed alla irretrattabilità delle dimissioni, il Ministero ribadisce l'interpretazione consolidata della normativa vigente, precisando che il Consiglio comunale non è legittimato a prendere in considerazione, non solo i ripensamenti successivi all'acquisizione delle dimissioni al protocollo, ma anche le successive dichiarazioni rese dagli interessati e finalizzate ad asserire una loro volontà originaria diversa dalle dimissioni, quando la stessa si evinca inequivocabilmente dalla lettera del documento prodotto.

In presenza di un documento avente la forma ed il contenuto delle dimissioni, non possono poi essere prese in considerazione le eventuali dichiarazioni tendenti ad escluderne l'efficacia, in quanto sottoscritte in data di molto anteriore a quella della loro presentazione da parte di terza persona cui il documento era stato dato in custodia.

A quest'ultimo riguardo, e più in generale circa le modalità di presentazione delle dimissioni, il Ministero dell'Interno, previo parere del Consiglio di Stato, (sez. I, n. 3049/02 del 10/10/02), ha infatti stabilito che, al fine di dare giuridica rilevanza alla volontà di dismettere il mandato, è necessario che le dimissioni siano personalmente e materialmente consegnate dall'interessato al protocollo dell'ente e che il personale addetto accerti l'identità del consigliere.

Data e protocollo delle dimissioni sono rilevanti ai fini della loro efficacia, che decorre da quel momento, ed ai fini dell'insorgere dello ius ad officium del primo escluso della lista del dimissionario.

In relazione all'efficacia delle dimissioni di metà più uno dei consiglieri riguardo allo scioglimento dell'organo elettivo, il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che non si può dar luogo allo scioglimento dei Consigli se le dimissioni non sono personalmente consegnate al protocollo dell'ente dagli interessati contestualmente o contemporaneamente. Si ha contestualità quando le dimissioni

sono presentate in un atto unico recante le firme di tutti i consiglieri dimissionari; la contemporaneità si verifica quando, sia pure con atti separati, le dimissioni dei singoli consiglieri siano presentate nello stesso momento e protocollate con numerazione progressiva senza soluzione di continuità.

Con successiva circolare n. 13/2002 – URAEL, del 19/12/02, da considerarsi integrativa e complementare alla precedente n. 10/2002 – URAEL, il Ministero, previo parere del Consiglio di Stato, ha disciplinato le modalità di presentazione delle dimissioni in relazione ad eventuali casi di impedimento soggettivo (fisico o comunque degno di apprezzamento) alla consegna materiale e personale dell'atto da parte del consigliere dimissionario.

Con parere n. 4269/02, reso in data 11/12/02 dalla I Sezione, e fatto proprio dal Ministero dell'Interno, il Consiglio di Stato ha ritenuto congrua ed ammissibile anche la presentazione delle dimissioni per interposta persona, purché, in tal caso, preventivamente autenticate, in data certa e con l'indicazione contestuale, o, a sua volta, separatamente autenticata, delle generalità della persona delegata alla presentazione delle dimissioni medesime. In caso di presentazione per interposta persona, il consigliere dimissionario dovrà quindi redigere alternativamente un unico atto contenente contestualmente la dichiarazione della volontà di dismettere il mandato nonché le generalità della persona delegata a presentare le dimissioni medesime, recante un'unica sottoscrizione autenticata e con data certa, oppure due distinti documenti: l'atto di dimissioni ed un atto di delega alla presentazione indicante la persona incaricata dell'incombenza.

Sia le dimissioni che la delega dovranno essere sottoscritte dal consigliere in data certa ed autenticata.

Le modalità di presentazione sopra esposte si applicano sia alle dimissioni individuali che a quelle di più consiglieri con riguardo allo scioglimento del Consiglio.

Le dimissioni presentate per interposta persona possono infine concorrere con quelle consegnate personalmente e materialmente da altri consiglieri ai fini dello scioglimento dei Consigli, purché si verifichi la stretta contemporaneità di presentazione al protocollo dell'ente (sequenzialità numerica di registrazione degli atti).

Questa Direzione resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento; si ricorda che le circolari ministeriali ed i pareri del Consiglio di Stato sopra richiamati sono a Loro disposizione negli uffici della Direzione Enti locali.

Distinti saluti.

Il Direttore
(Nadia BENNANI)

LG